



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 11031/2016 R.G. promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente
domiciliato in _____

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA,
elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO, 3 20122 MILANO

Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somma

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 21-10-16, _____ ha convenuto in giudizio la _____ per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2001 al 2016 ed il proprio diritto all'inquadramento nel 1° livello (o in subordine nel 2° o in subordine nel 3°) del c.c.n.l. commercio, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 180.721,08 a titolo di differenze retributive, istituti legali e contrattuali e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione; il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della convenuta al versamento dei contributi.

Il ricorrente ha esposto di aver svolto attività di commesso, venditore, ricercatore di pezzi d'arte, selezione e valutazione degli stessi, scambio di corrispondenza con i clienti, rapporti con clienti e fornitori.



Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso e' nullo per violazione dell'art. 414, punto 4), c.p.c.

Il ricorrente non ha indicato elementi di fatto idonei a fondamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la convenuta, e cio' costituiva necessario presupposto per l'accoglimento di tutte le domande avanzate.

E' noto che, come afferma ormai la giurisprudenza unanime della ogni attivita' umana, di per se' considerata, puo' formare oggetto di un rapporto di natura sia autonoma sia subordinata: ai fini della qualificazione del rapporto e' necessario, invece, indagare quali siano state le concrete modalita' di espletamento del rapporto medesimo.

Dalla stessa lettura del ricorso si ricava soltanto che il ricorrente doveva occuparsi di riordinare il negozio, doveva svolgere il lavoro di commesso, venditore, ricercatore di pezzi d'arte, selezione e valutazione degli stessi, oltre che occuparsi di scambi di corrispondenza con i clienti; si ricava altresì che il ricorrente si occupava dei rapporti con clienti e fornitori e partecipava alle fiere sia in Italia sia all'estero, allestendo gli spazi e prendendo contatti con fornitori e selezionando pezzi da acquistare.

Tra le circostanze in fatto, richiamate anche quali capitoli di prova, si afferma che il ricorrente seguiva gli appuntamenti secondo le direttive e le indicazioni fornite dalla convenuta e che quest'ultima autorizzava gli acquisti e forniva direttive "su cosa fare sia in negozio sia in fiera". Appare evidente l'eccessiva genericita' di tali allegazioni.

In particolare nulla viene specificato circa il concreto contenuto e portata di tali direttive, non essendo a tal fine sicuramente sufficienti le "chat con WhatsApp" riportate in ricorso.

Piu' in generale, le mansioni svolte dal ricorrente vengono solo descritte in generale, senza alcuna indicazione circa le modalita' di organizzazione ed espletamento.

Nulla emerge, inoltre, circa la presenza di un potere di controllo o disciplinare della societa' datrice di lavoro, affermato apoditticamente al punto 57 del ricorso, o circa l'esistenza di un rapporto organico tra le parti.

In particolare il punto 56 del ricorso afferma genericamente che ferie e permessi dovevano essere richiesti, giustificati e comunicati alla convenuta, ma senza specificare le modalita' e,



soprattutto, senza specificare se e quando il ricorrente abbia fruito di ferie e senza citare un solo episodio concreto, nonostante la lunga durata del preteso rapporto.

Quanto all'orario di lavoro, dalle generiche allegazioni del ricorso non si ricava la presenza di un concreto vincolo di presenza e di orario ed in particolare non viene indicato se il ricorrente dovesse in qualche modo registrare la sua presenza, se la presenza medesima venisse in qualche modo controllata e quali fossero le conseguenze dell'eventuale impossibilita' di osservare le prescrizioni della convenuta sul punto.

Appare evidente l'insufficienza e genericita' delle circostanze dedotte a fondamento della pretesa subordinazione, in quanto esse trascurano fattori quali il potere di controllo e disciplinare, oltre al fattore essenziale del potere direttivo: si tratta di un elemento presente in tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, sia pure con diverse caratteristiche e diversa intensita'.

Si aggiunga che l'elemento della subordinazione non puo' essere individuato nel mero inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma deve risultare dall'ingerenza che il potere direttivo del datore di lavoro esercita sulla esecuzione della prestazione.

Tali carenze risultano determinanti, tenuto conto della notevole durata del rapporto dedotto in causa (circa quindici anni).

Per tutte le considerazioni che precedono, si determina una situazione di assoluta incertezza, che compromette anche il diritto alla difesa della parte convenuta.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara nullo il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00;

fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 22/12/2016

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

